



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E  
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 1219 DEL 27/11/2019

**Oggetto :**

FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI PER L'ANNO 2020. CIG  
DERIVATO N. 8107137D15.

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNOGAS ENERGIA S.P.A. - C.F./ P. IVA 01368720080  
MEDIANTE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19/04/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente;

Premesso che:

- i contratti in essere di fornitura gas naturale per stabili comunali, stipulati con la società UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), tramite la convenzione con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a., scadranno il 31/12/2019;
- si rende necessario garantire la fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento, acqua calda sanitaria e cottura per gli stabili di proprietà comunale, per l'anno 2020;
- in base ai consumi pregressi rilevati su base storica, nonché in base alle variazioni di prezzo rilevate in corso d'anno, occorre prevedere la somma presunta di € 259.000,00 IVA compresa per l'anno 2020 (01 gennaio – 31 dicembre);

Visto il D.Lgs.18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D. Lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 che testualmente recita: “*Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento*”;
- il Decreto Legge del 06.07.2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 1 comma 1 “*Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*”, che testualmente recita: “*I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 199 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.*”;

Considerato l'obbligo, ai sensi dell'art.1 comma 7 del Decreto Legge del 06.07.2012 n. 95, per le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alle forniture energetiche, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali;

Rilevato che:

- la fornitura di gas naturale e servizi connessi è ricompresa tra gli articoli presenti nelle Convenzioni messe a disposizione dalla società Consip S.p.a. e nelle convenzioni stipulate con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a.;
- fra le due Convenzioni attive quella che garantisce l'attivazione della fornitura di gas in tempo utile a partire dal 01/01/2020 è la convenzione per "Fornitura di gas naturale 8 – gara 61/2019" stipulata fra la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a. e la ditta UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), via Caldera n.21 - C.F./ P. Iva 01368720080 con le seguenti condizioni economiche fisse per tutto il 2020
  - o ribasso fissato in 3,71 €cent/smc da applicarsi alla componente tariffaria relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso (Cmem) di cui alla Delibera 09/05/2013 R/gas 196/2013 e 29/03/2018 R/gas 189/2018;

Accertato che:

- le condizioni praticate dalla società UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), via Caldera n.21 - C.F./ P. Iva 01368720080 tramite la convenzione con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a., risultano congrue e vantaggiose per l'Ente;
- è possibile procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale con la società UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), con garanzia della fornitura a far data dal 01/01/2020;
- il pagamento delle fatture nascenti dai contratti oggetto della presente potrà avvenire mediante bonifico bancario;
- il Comune di Cuornè è esente dal versamento delle cauzioni in quanto Ente Pubblico;

Rilevato, inoltre, che:

- è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, acquisito in data 18/11/2020 e avente validità fino al 08/02/2020 è risultato regolare;
- la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto avvalersi della società UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), via Caldera n.21 - C.F./ P. IVA 01368720080, per la fornitura di gas naturale per gli edifici di proprietà comunale, per l'anno 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) per la somma presunta di € 259.000,00 IVA compresa, con l'applicazione del prezzo stipulato secondo le modalità disposte dalla convenzione con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a.;

Dato atto inoltre di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021;
- le successive variazioni degli atti succitati;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 del Comune di Cuorgnè approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 30.01.2019;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di procedere all'affidamento della fornitura di gas naturale mediante convenzione con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a., alla UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), via Caldera n.21 - C.F./ P. Iva 01368720080, a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020, per i seguenti edifici di proprietà comunale:

<b>n.</b>	<b>P.D.R.</b>	<b>MATRICOLA CONTATORE</b>	<b>INDIRIZZO FORNITURA</b>	<b>DENOMINAZIONE EDIFICIO</b>
1	00880000001562	84858631	CORSO ROMA 4	SCUOLA MATERNA MAMMA TILDE
2	00880000198354	MIT0031608750362	VIA ASILO - SALTO 5	SCUOLA MATERNA LOC. SALTO
3	00881401036841	MIT0031608750363	VIA BRIGATE PARTIGIANE 33	SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO
4	00881401059199	7722586	VIA GARIBALDI 9	SEDE COMUNALE
5	00881401061831	24443123	VIA SIGNORELLI 1	ALLOGGI ERP (Via Signorelli)
6	00881401063332	29586585	VIA PERRUCCHETTI 7	ALLOGGI ERP (Vicolo Trinità)

7	00881401063845	5555260	VIA ASILO 3	CUCINA CENTRALIZZATA
8	00881401068000	7722588	VIA XXIV MAGGIO 3	SCUOLA ELEMENTARE Aldo PENO
9	00881401068497	84859751	VIA SAN GIOVANNI BOSCO 14	EX ISTITUTO SALESIANO
10	00881401081235	39214903	VIA IVREA 100	EX MANIFATTURA
11	00881406846756	ELS17B2532036412	VIA BRAGGIO	IMP. SPORTIVO "CARLIN BERGOGLIO"
12	00881407036886	37038666	LOC. BANDONE 1	CASERMA VIGILI DEL FUOCO
13	00881407356523	54118398	VIA MILITE IGNOTO SNC	EX CHIESA SS TRINITA'
14	00881406784122	0032991272	VIA ASILO s.n.c.	IMP. SPORTIVO LOC. SALTO
15	00880001537947	MTSB03480188434 5	VIA XXIV MAGGIO 21	ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA MEDIA

2. di impegnare la somma complessiva presunta di € 259000,00 imputando la spesa ai corrispondenti capitoli del Bilancio pluriennale 2020, come da prospetto che segue:

Importo	Capitolo PEG	Di cui IVA 22%
€ 38.000,00	1086.1	€ 6.852,46
€ 65.000,00	1087.1	€ 11.721,31
€ 28.000,00	1347.1	€ 5.049,18
€ 41.000,00	1367.1	€ 7.393,44
€ 6.000,00	1524.1	€ 1.081,97
€ 28.000,00	1597.1	€ 5.049,18
€ 9.500,00	1615.1	€ 1.713,11
€ 13.500,00	1776.6	€ 2.434,43
€ 30.000,00	1088.1	€ 5.409,84

3. di dare atto che:

- la durata della fornitura è fino al 31/12/2020 a prezzo fisso;
- il pagamento delle fatture nascenti dai contratti oggetto della presente alla società Società UNOGAS Energia S.p.a. di Milano (MI), potrà avvenire mediante bonifico bancario;
- il Comune di Cuornè è esente dal versamento delle cauzioni in quanto Ente Pubblico;

4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.e i., quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la regolare fornitura di gas metano per uso riscaldamento, cottura e produzione acqua calda sanitaria per gli edifici di proprietà comunale elencati al precedente punto 1), per l'anno 2020;

- l'oggetto del contratto è la fornitura di gas metano per stabili comunali (periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020), mediante convenzione con la Centrale di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a.;
  - l'acquisto viene perfezionato tramite trasmissione dell'ordinativo di fornitura e allegato elenco dei PDR via PEC al fornitore;
  - l'Ordinativo di Fornitura equivale a stipula del contratto di fornitura, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;
5. di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente C.I.G. derivato: 8107137D15;
6. di dare atto inoltre:
- di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
  - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto;
7. di dare atto ancora che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
  - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di acquisizione oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO del Servizio lavori Pubblici ed Espropri e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655.239.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Firmato digitalmente  
MASSOGLIA KATIA